



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PROCEDURA APERTA
n. 06/16
CIG 674833348F**

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE RILASCIO DI BUONI PASTO

Risorse Umane	
R.S.P.P.	
Approvvigionamenti e Contenzioso	
Data	
1	



SOMMARIO

CAPO I

NORME GENERALI DI CONTRATTO

- ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO - DURATA
- ART. 2 - CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE - VALORE DEL BUONO PASTO
- ART. 3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - PREZZO A BASE DI GARA
- ART. 4 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI - D.E.C.
- ART. 5 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO - ORDINI - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 6 - CAUZIONI
- ART. 7 - RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE DIVERSE
- ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 9 - PENALI
- ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
- ART. 11 - VERIFICHE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DELL'AGGIUDICATARIO
- ART. 12 - QUINTO D'OBBLIGO
- ART. 13 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA
- ART. 14 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
- ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI
- ART. 16 - CONTROVERSIE

CAPO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

- ART. 17 - REQUISITI DEL BUONO PASTO
- ART. 18 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
- ART. 19 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 20 - MODALITÀ DI PREPARAZIONE E TEMPI DI CONSEGNA
- ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 22 - BUONI PASTO NON UTILIZZATI
- ART. 23 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE
- ART. 24 - RIFIUTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO, ACQUISTO IN DANNO



ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO - DURATA

Il contratto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa da attivarsi mediante l'utilizzo di buoni pasto cartacei dal valore facciale cadauno espresso in valuta corrente e spendibile dai dipendenti di G.A.I.A. S.p.A. pari a € 8,00 comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti (attualmente 10%).

I suddetti buoni saranno spendibile presso una rete di esercizi convenzionati (che svolgono le attività previste dall'art. 144, c.3 del D.Lgs 50/2016), con cui la società affidataria ha stipulato o stipulerà apposite convenzioni.

Il numero dei buoni pasto da fornire è pari a circa 40.000 pezzi, per un periodo indicativo di tre anni.

G.A.I.A. S.p.A. si riserva poi:

- in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, di richiedere l'esecuzione anticipata del servizio con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, di prorogare il servizio limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (non oltre sei mesi) alle medesime condizioni contrattuali;
- la facoltà, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario (vedi successivo art. 12).

ART. 2 - CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE - VALORE DEL BUONO PASTO

La società affidataria dovrà convenzionarsi, pena la risoluzione del contratto, con un numero di esercizi sufficienti a garantire ai dipendenti di G.A.I.A. S.p.A. un'ampia fruizione del servizio in oggetto, nei termini e con le modalità di cui agli articoli successivi.

In caso di sopravvenute esigenze dei propri dipendenti, G.A.I.A. S.p.A. si riserva di richiedere, nel periodo di vigenza del contratto, il convenzionamento di ulteriori esercizi, nella misura massima del 10%, senza ulteriori oneri per G.A.I.A. S.p.A..

L'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente a G.A.I.A. S.p.A. l'eventuale risoluzione dei contratti con gli esercizi convenzionati, provvedendo alla loro sostituzione con altri in grado di fornire il medesimo servizio.

2.2) DEFINIZIONI

Per **valore facciale** del buono pasto si intende il valore spendibile dai dipendenti di GAIA, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande (€ 8,00).

Per **valore nominale** del buono pasto si intende il valore facciale del buono al netto dell'IVA di legge ovvero attualmente € 7,68.

2.3) VALORE DEL BUONO PASTO

Il buono pasto sarà spendibile per un importo di € 8,00 (Euro otto/00 comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande).

Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.

Per ciascun buono pasto G.A.I.A. S.p.A. corrisponderà all'affidatario l'importo risultante dall'applicazione dello sconto percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario.

Su specifica richiesta di G.A.I.A. S.p.A., il valore facciale del buono pasto potrà in seguito essere variato, fermo restando il ribasso percentuale offerto ed accettato in sede di gara.

ART. 3 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - PREZZO A BASE DI GARA

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta, così come definita dall'art. 3, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli art. 59 e 60 del decreto citato, ed aggiudicata secondo quanto stabilito dall'art. 144, c. 6 del D.Lgs. 50/2016, in disposizione combinata con l'art. 95 c. 3 del decreto legislativo citato e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli indici di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi, nonché la metodologia di calcolo sono indicati nel disciplinare di gara.



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA
n. 06/16

CIG 674833348F

L'importo presunto del contratto è stato quantificato in € 307.200,00 oltre IVA di legge; trattandosi di servizio reso attraverso una mera fornitura non trova applicazione il c. 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08.

L'importo a base di gara corrispondente al valore nominale di cui al soprariportato articolo 2.2 "Definizioni" è pari a € 7,68 oltre I.V.A. di Legge.

ART. 4 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI - D.E.C.

I rapporti tra l'Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal responsabile dell'Ufficio Amministrazione ovvero da suo incaricato, attraverso i quali G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salvo diversa disposizione dello stesso.

L'Appaltatore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale e dovrà fornire l'indirizzo pec a cui inviare tutte le comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto il responsabile dell'Ufficio Amministrazione.

ART. 5 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO - ORDINI - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

5.1 - RIFERIMENTO FATTURE - RITENUTA EX ART. 30, C. 5 DEL D.LGS 50/2016

L'emissione della fattura da parte del fornitore dovrà avvenire in occasione della consegna di ciascun ordine.

La fattura dovrà riportare:

- il riferimento all'ordine emesso da G.A.I.A. S.p.A.;
- il numero totale di buoni effettivamente consegnati nel periodo di riferimento con l'indicazione della relativa numerazione;
- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara;
- l'aliquota IVA come per legge.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in occasione di ciascun pagamento in acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di G.A.I.A. S.p.A. del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5.2 - PAGAMENTI

Le fatture dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti, o all'indirizzo e-mail: contabilita@gaia.at.it.

Il pagamento, effettuato ai sensi di legge tramite bonifico bancario, è subordinato alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione d'ufficio del DURC.

In caso di ritardo dei pagamenti la ditta fornitrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c..

Si fa presente, che ai sensi D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, vi è l'obbligo di riportare in fattura il numero di CIG, pena l'impossibilità di procedere al pagamento della fattura stessa.

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 48 *bis* del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati.

5.3 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati dall'aggiudicatario alle commesse pubbliche. G.A.I.A. S.p.A. effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'aggiudicatario nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. L'aggiudicatario nei contratti con i



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA
n. 06/16

CIG 674833348F

subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza del contratto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del contratto.

ART. 6 - CAUZIONI

A garanzia degli impegni assunti, l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016.

ART. 7 - RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE DIVERSE

L'impresa sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate con riferimento al servizio oggetto del presente documento, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'Appaltatore debitore, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 106.

ART. 9 - PENALI

L'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non esclude il diritto della stazione appaltante di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Qualora si verificano inadempimenti, violazioni alle norme contrattuali o l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti - sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione del servizio - oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In particolare è stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

- 1) per il mancato rispetto dei termini per la preparazione e la consegna dei buoni pasto: 100,00 € per ciascun giorno di ritardo;
- 2) per il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo "Ulteriori obblighi del fornitore" lettere b), c) e d): da un minimo di 50,00 € ad un massimo di 200,00 € per ogni singola contestazione;
- 3) per il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo "Ulteriori obblighi del fornitore" lettera e): da un minimo di 20,00 € ad un massimo di 100,00 € per ogni singola contestazione;
- 4) per la mancata sostituzione dei buoni pasto nei casi di cui all'articolo "Rifiuto della fornitura e acquisto in danno" : € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione, oltre quanto previsto dallo stesso articolo;
- 5) per mancato ripristino, nel termine perentorio di 15 giorni, del numero degli esercizi dichiarati in sede di gara che abbiano comunicato la chiusura o la disdetta della convenzione: € 100,00 al giorno;
- 6) per ciascun caso, formalmente segnalato, di mancata accettazione del buono pasto da parte degli esercizi convenzionati: € 200,00;
- 7) per ciascun caso, formalmente segnalato, da parte di esercizi convenzionati di applicazione di commissioni sul valore del buono pasto.

Nei casi previsti dai punti precedenti G.A.I.A. S.p.A. procederà a formulare contestazione dell'inadempimento a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), assegnando alla ditta fornitrice un termine di 10 giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle proprie



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA
n. 06/16

CIG 674833348F

controdeduzioni; entro i successivi 45 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni G.A.I.A. S.p.A. adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per le eventuali violazioni verificatesi.

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura successiva all'irrogazione della penale stessa.

A seguito dell'applicazione di tre penalità G.A.I.A. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 10, fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti da G.A.I.A. S.p.A. e l'incameramento della cauzione definitiva.

Resta salva la facoltà di G.A.I.A. S.p.A. di rinunciare all'applicazione della penale già contestata, solo nel caso in cui il fornitore dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso G.A.I.A. S.p.A. avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituiscono gravi inadempimenti i seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di G.A.I.A. S.p.A.;
- qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell'appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata;
- in caso di recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate in numero superiore a tre per anno solare;
- qualora si accerti il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'appaltatore;
- in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;
- in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con G.A.I.A. S.p.A., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a G.A.I.A. S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo si applica l'articolo 194 del D.Lgs 50/2016.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire a G.A.I.A. S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA
n. 06/16

CIG 674833348F

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 11 - VERIFICHE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE DELL'AGGIUDICATARIO

Indipendentemente dalle clausole sulla materia previste dal presente capitolato speciale d'appalto e dagli altri documenti di gara, G.A.I.A. S.p.A. potrà richiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento, di produrre la documentazione idonea a comprovare la permanenza in capo ad esso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

ART. 12 - QUINTO D'OBBLIGO

G.A.I.A. S.p.A., ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 in disposizione combinata al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, potrà imporre al fornitore durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione; in tal caso il fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa affidataria; inoltre, qualunque clausola apposte dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

ART. 14 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; si applica quanto previsto dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

Con la ditta aggiudicataria si farà luogo a stipulazione di contratto con le modalità previste ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di G.A.I.A. S.p.A., la ditta avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra G.A.I.A S.p.A. ed Appaltatore in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa G.A.I.A S.p.A..



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA
n. 06/16

CIG 674833348F

- CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 17 - REQUISITI DEL BUONO PASTO

I buoni pasto forniti dal fornitore devono:

- consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari a € 8,00 comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande;
- costituire il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- riportare quanto indicato al comma 6 dell'art. 144 del D.Lgs 50/2016.

Inoltre, le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

ART. 18 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto oggetto del presente capitolato dovrà essere erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, da esercizi che svolgono le seguenti attività:

- somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Il fornitore è garante e responsabile del possesso, da parte degli esercizi convenzionati, dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

ART. 19 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I buoni pasto devono poter essere utilizzati presso locali, dotati delle caratteristiche di cui al precedente articolo 17, convenzionati direttamente con il fornitore ubicati in tutti i centri in cui hanno sede gli uffici/unità locali di G.A.I.A. S.p.A., così come individuati nella sotto riportata tabella:

<i>Sede uffici/impianti stazione appaltante</i>	<i>Distanza</i>
<i>Asti, Via Brofferio 48</i>	≤ 500 m
<i>Asti, Fraz. Quarto Inf. 273/D</i>	≤ 4.000 m
<i>San Damiano d'Asti, fraz. San Pietro n. 68</i>	≤ 6.000 m
<i>CerroTanaro, Loc. Cascina Boschetto</i>	≤ 6.000 m

I buoni pasto possono essere altresì utilizzati presso altri esercizi pubblici appositamente convenzionati con il fornitore, dislocati sull'intero territorio nazionale.

Il fornitore dovrà garantire per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica e con le caratteristiche di cui al precedente articolo 18.

A richiesta di G.A.I.A. S.p.A. il fornitore, nel caso di apertura di nuove unità locali, ovvero di trasferimento degli Uffici nell'ambito del territorio del Comune di Asti, dovrà assicurare l'estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati rispettando le distanze massime dalle nuove sedi indicate da G.A.I.A. S.p.A..



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA
n. 06/16

CIG 674833348F

Il fornitore dovrà comunicare a G.A.I.A. S.p.A. l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi, provvedendo nei successivi quindici giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi i medesimi requisiti richiesti dal presente capitolato e garantendo le medesime condizioni contrattuali.

ART. 20 – MODALITÀ DI PREPARAZIONE E TEMPI DI CONSEGNA

I buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente all'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. nel quantitativo predeterminato trimestralmente dall'Ufficio competente.

Le spese di spedizione, trasporto e consegna sono comprese nel prezzo e sono a carico del fornitore.

Ogni plico, alla consegna, dovrà contenere:

- per la prima consegna: l'elenco dettagliato dei locali convenzionati e presentati in gara;
- per le consegne successive: elenco delle eventuali variazioni, ovvero delle attivazioni e/o disattivazioni di convenzioni;
- un prospetto dettagliato contenente l'indicazione del quantitativo dei buoni consegnati e dei numeri di serie, che dovrà essere vistato, a comprova della regolarità della consegna, dal responsabile dell'Ufficio interessato.

La consegna dei buoni pasto, stampati e completati con le indicazioni e le modalità descritte al precedente articolo 19, dovrà essere eseguita tassativamente entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal giorno successivo alla data della comunicazione inoltrata via mail o a mezzo fax dall'Ufficio Personale di G.A.I.A. S.p.A..

ART. 21 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il fornitore dovrà essere provvisto delle seguenti polizze assicurative:

- a) responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro procurato nell'espletamento del servizio, con il limite di € 1.000.000,00 per ogni danno a persone e di € 1.000.000,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia;
- b) responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro (RCO).

In alternativa alla specifica polizza di cui alle lettere a) e b), il fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di G.A.I.A. S.p.A., precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri. Detta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti di G.A.I.A. S.p.A. a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ..

ART. 22 – BUONI PASTO NON UTILIZZATI

Il fornitore si impegna a ritirare tutti i buoni pasto non utilizzati, per qualsivoglia motivo entro sei mesi dalla scadenza naturale del contratto.

Il ritiro dovrà avvenire dietro rimborso, entro quindici giorni dalla restituzione da parte di G.A.I.A. S.p.A. di tali buoni, al prezzo netto risultante dal valore nominale del buono diminuito del ribasso contrattuale pattuito.

ART. 23 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore si impegna a:

- a) consegnare la quantità di buoni pasto richieste dall'ufficio Personale secondo le modalità ed i tempi di cui ai precedenti articoli;
- b) garantire, senza limitazioni, la somministrazione dei pasti al personale di G.A.I.A. S.p.A. previo ritiro del buono pasto, fermo restando il ribasso offerto;
- c) modificare, a semplice richiesta di G.A.I.A. S.p.A., il valore facciale del buono pasto, fermo restando il ribasso offerto;
- d) garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano in possesso delle autorizzazioni, iscrizioni e/o qualsiasi altro documento richiesto dalle norme vigenti in materia;
- e) adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA
n. 06/16

CIG 674833348F

ART. 24 - RIFIUTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO, ACQUISTO IN DANNO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di rifiutare e/o di restituire i buoni pasto eventualmente respinti dai locali convenzionati a causa di difetti legati alla loro preparazione, e comunque non fossero rispondenti alle prescrizioni del presente capitolato.

Il fornitore avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a propria cura e spese: la sostituzione con buoni pasto privi di difetti dovrà avvenire entro sei giorni dalla segnalazione.

Trascorsi sei giorni senza che la sostituzione abbia avuto luogo, G.A.I.A. S.p.A. potrà acquistare gli stessi presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggiore costo.
